

Oggetto: Risanamento e messa in sicurezza della banchina n. 33b nel piazzale nord del bacino di carenaggio n. 3 - Chiarimenti.

quesito n. 8 : con riferimento al punto 2) della lettera di, si chiede di confermare se sia corretta la riduzione della polizza provvisoria, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 come integrato dalla legge 221/2015, del 70% (50% + 20%) per effetto della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, oltre alla certificazione UNI ISO 9001:2008,

risposta n. 8: Si conferma che, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006 così come modificato dalla L. 221/2015: "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee [della serie UNI CEI EN 45000 e] della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, (90) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto **del 30%**, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o **del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001...".

quesito n. 9: una società ... ha comunicato la volontà di recedere dal costituendo Raggruppamento Temporaneo, la scrivente società ... intende comunque proseguire nella procedura in parola... essendo ... titolare di tutti i requisiti occorrenti per la partecipazione ... degli interventi in questione ...";

risposta n. 9: Si conferma la possibilità di partecipazione alla gara avendo codesta società tutti i requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara degli interventi in questione ...";

quesito n. 10: Con riferimento all'appalto in oggetto ed in particolare alla conferma delle dichiarazioni rese in fase di prequalifica richiesta al punto 1.a) della Lettera di invito e del Modello "A6 – Dichiarazione di Impresa", si domanda se è corretta l'interpretazione della scrivente, ovvero, che tale conferma possa essere resa esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Impresa e del Progettista, anche in nome e per conto dei soggetti di cui all'art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/06 e smi.

risposta n. 10: L'interpretazione di codesta impresa è corretta, la conferma delle dichiarazioni rese in fase di prequalifica deve essere resa esclusivamente dal Legale Rappresentante dell'Impresa e del Progettista.

quesito n. 11: La previsione relativa alle "Anticipazioni" riportate a pag. 33 del C.S.A. sono un refuso si applicherà la normativa vigente che ha rintrodotto l'obbligo di anticipare il 20% dell'importo del contratto di appalto.... previsione tra l'altro ribadita nel nuovo codice dei contratti n. 50/2016.

risposta n. 11: ANTICIPO ALL'APPALTATORE DEL 10% - L'articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto "del fare", convertito in legge dalla L. 98/2013) ha

previsto in via temporanea, fino al 31 dicembre 2016 (termine così prorogato dall'art. 8, comma 3, del D.L. "Milleproroghe" 192/2014 (convertito in legge dalla L. 11/2015), la corresponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga al divieto che è previsto dall'articolo 140, comma 1, del D.P.R. 207/2010.

ANTICIPO TRANSITORIAMENTE AUMENTATO AL 20% (PROROGA EX D.L. 210/2015) - Inoltre, l'articolo 8 del citato D.L. 192/2014 prevede al comma 3-bis che - con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (e cioè dal 01/03/2015) - l'anticipazione predetta è elevata al 20% dell'importo contrattuale fino al 31/07/2016 (come da proroga del termine inizialmente stabilito al 31/12/2015 prevista dall'art. 7, comma 1, del D.L. 30/12/2015, n. 210 - convertito in legge dalla L. 21/2016).

Nel caso in argomento il bando è stato pubblicato in data 22.09.2015, pertanto la predetta l'anticipazione sarà pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione da parte della stazione appaltante resta comunque subordinata alla costituzione in suo favore di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa il cui importo deve essere pari a quello dell'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento dei lavori, in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

quesito n. 12: Il D.lgs 18/04/2016 n. 50 all'art. 217, abroga il codice degli appalti di cui al Dlgs 163/06 e parte del relativo regolamento (DPR 207/2010). Considerato che l'appalto in questione prevede l'elaborazione del progetto esecutivo a cura dell'aggiudicatario, si chiede di voler chiarire se l'applicazione dell'abrogato Dlgs 163/06 e del regolamento (DPR 207/2010) debba ritenersi estesa anche alla procedura di redazione ed approvazione del progetto esecutivo ovvero solo alla procedura di selezione dei concorrenti.

Inoltre si chiede di voler conoscere se, in corso d'opera, per l'elaborazione di eventuali varianti si farà riferimento all'abrogato codice degli appalti (Dlgs 163/06 e DPR 207/2010) ovvero al nuovo codice degli appalti (Dlgs 50/2016).

Tanto si chiede in ragione della duplice considerazione:

1. che il nuovo codice degli appalti ha fortemente valorizzato il ruolo della "progettazione esecutiva" al fine di mitigare le possibili ipotesi variative che comportano modifiche di tempi e di costi in corso d'opera, comprimendo fortemente le possibilità di ricorrere a "varianti in corso d'opera";
2. che la lettera di invito impegna il concorrente a sviluppare un progetto esecutivo, quale ingegnerizzazione del progetto definitivo a base d'appalto.

risposta n. 12: L'art. 216 comma 1) il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, dispone che lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali il bando è stato pubblicato successivamente alla data della sua entrata in vigore (19.04.2016); per cui le procedure in corso sono da assoggettare alle previgenti

normative: Codice approvato con D.Lgs n. 163 12.04.2006 e Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010.

In merito all'eventuale variante in corso d'opera l'art. 132 del Codice degli appalti n. 163/06 e s.m.i. prevede che le stesse possono essere ammesse, esclusivamente qualora ricorra seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Inoltre specifica che "...I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

quesito n. 13: Con ordinanza del commissario straordinario per la bonifica dell'area di Napoli Orientale del 29/12/1999 (pubblicata su GU n. 56 del 08/03/2000) è stata perimetrata l'Area SIN di Interesse Nazionale di Napoli Orientale istituita con Legge n. 426 del 1998. Il suddetto decreto individua *"ai fini degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio previsti dall'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile, n. 2948, del 25 febbraio 1999, le aree dei quartieri orientali della città di Napoli, di Barra, Ponticelli, Poggioreale e San Giovanni indicate nell'allegata cartografia e comprese all'interno del perimetro segnato sulla cartografia stessa con la linea rossa, nonché il litorale e le acque marine costiere antistanti le aree individuate nel limite di 3000 metri dalla costa e comunque entro la batimetrica dei 50 metri"*. L'area oggetto dell'intervento (banchina n.33b) è posizionata all'interno del porto di Napoli sul litorale e sulle acque marine costiere antistanti la perimetrazione del SIN di cui sopra.


Dall'esame della documentazione pubblicata sui siti istituzionali del MATTM e del MIT-Consiglio Superiore dei LL.PP., sull'area SIN di Napoli Orientale, anche in riferimento ad altri progetti che interessano il Porto di Napoli, non emerge alcun documento che escluda l'area oggetto dell'intervento dal perimetro dell'area SIN di Napoli Orientale.

Pertanto si chiede di conoscere, anche ai fini del piano di gestione delle terre e rocce da scavo a norma del Dlgs 152/06, se l'area in oggetto, ovvero lo specchio acqueo interessato dai lavori ricada nell'area SIN di Napoli Orientale ovvero quali siano i provvedimenti che consentono di considerare tale area / specchio acqueo esclusa dall'area SIN.

Tanto anche con particolare riferimento a quanto richiesto al punto B.3, pag. 12 e 13 della lettera di invito (qualità dei materiali e gestione dei materiali di scavo) ed a quanto indicato a

pag. 10, criterio B.1, in cui si indica che le soluzioni migliorative proposte dovranno essere tali *“da non comportare la necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni e/o pareri”*.

risposta n. 13: L'area oggetto dell'intervento (banchina n.33b), nella parte a terra è sicuramente esterna alla suddetta perimetrazione del SIN di Napoli Orientale, come si evince dalla planimetria allegata al citata Ordinanza del 29.12.1999 mentre, per quanto riguarda le aree a mare questa amministrazione ha sempre ritenuto, che gli specchi acquei prospicienti le banchine non perimetrare dal SIN fossero anch'essi da considerarsi esterni. Vedi progetti/gare effettuate negli ultimi anni per gli interventi di “Prolungamento ed adeguamento funzionale del molo Flavio Gioia”, “Prolungamento ed adeguamento funzionale del molo G. Bausan”, “Consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di levante del molo Vittorio Emanuele”, “Adeguamento e ristrutturazione banchina di levante al molo Flavio Gioia e calata Granili”, “Consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del Molo Carmine” etc..



Nel mentre se dovesse intervenire una diversa interpretazione da parte del Ministero dell'Ambiente *"la necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni e/o pareri"*, sicuramente non potrà essere imputata all'impresa appaltatrice.

Infine, tornando alla gara in argomento e a quanto richiesto al punto B.3, pag. 12 e 13 della lettera di invito (qualità dei materiali e gestione dei materiali di scavo), si evidenzia che le indicazioni per la gestione delle materie sono riportate al paragrafo 4 della Relazione Generale ES.01 e che a corredo del progetto sono state fornite le analisi ambientali nell'elaborato R.09 predisposte dalla Società Natura Srl per conto della Cantieri del Mediterraneo.

quesito n. 14: Il progetto definitivo posto a base di gara, ed in particolare gli elaborati ES01, ES05, ES07 ES10, prevedono di eseguire da mare: le attività di salpamento, di bonifica di ordigni bellici profonda e di realizzazione della doppia fila di micropali d:250 mm disposti a quinconce a profilo dell'esistente ciglio di banchina.

Dall'analisi degli elaborati progettuali non è possibile desumere la perimetrazione e le dimensioni degli specchi acquei previsti in progetto per l'esecuzione di tali lavorazioni, ovvero della dimensione minima del canale di accesso alla darsena per garantire — in regime di sicurezza — il transito di mezzi marittimi diretti alle banchine del molo Carmine di levante, agli scali di alaggio presenti sulla calata di riva della *"darsena bacini"*, al bacino n. 1 ed al bacino n. 2 ovvero alle altre banchine in concessione alla Cantieri del Mediterraneo.

Tenuto conto che l'aumento o la riduzione dello specchio acqueo impegnato dai lavori - su proposta delle imprese concorrenti - verrà valutato in sede di offerta con riferimento al **sub-criterio A.2** (soluzione delle interferenze nei confronti delle attività portuali esistenti) ed al **criterio C** (modalità di cantierizzazione ed aspetti connessi con la sicurezza), si chiede di poter conoscere la perimetrazione delle aree a mare individuate nel progetto a base d'appalto ai fini della gestione delle interferenze e la dimensione minima del canale di accesso alla darsena bacini che per motivi di sicurezza non potrà essere occupata da mezzi d'opera marittimi.

risposta n. 14: Anche se il progetto a base di gara prevede la possibilità di eseguire con mezzi marittimi alcune lavorazioni, il Concorrente è libero di proporre modalità di lavorazioni alternative a tale ipotesi o utilizzare idonei mezzi marittimi che possano garantire comunque il transito e la sicurezza dei mezzi diretti alle banchine del Molo Carmine di levante ed agli scali di alaggio presenti sulla Calata di Riva della Darsena Bacini, al bacino n° 1 e n° 2.

La dimensione dei mezzi, dell'eventuale area a mare e del canale d'accesso necessarie per i lavori viene lasciata alla discrezionalità del concorrente, e proprio sulla base di tali dimensioni che la commissione confronterà le soluzioni fornite dai diversi concorrenti.

In merito, si evidenzia che in fase di consegna dei lavori verrà chiesta l'interdizione all'ormeggio della banchina alla Capitaneria di Porto e con la stessa si individuerà l'eventuale area da interdire sulla base dei mezzi, delle lavorazioni e del cronoprogramma che il concorrente intende effettuare. Inoltre, solo in tale fase si potrà tener conto dell'eventuale utilizzo della darsena bacini in quanto al momento sia la banchina di levante del molo Carmine che i due bacini di carenaggio n.1 e n. 2 non sono operativi a causa dei lavori in corso.

Va rilevato, in ogni caso, che la dimensione per l'accesso in sicurezza alla darsena bacini varia sulla base delle dimensioni delle navi che dovranno accedervi e che per casi eccezionali

l'eventuale mezzo marittimo utilizzato per eseguire le lavorazioni potrà essere opportunamente spostato.

quesito n. 15: Negli elaborati grafici di progetto non è individuata la poligonale di perimetrazione delle aree a terra da destinare, in via esclusiva, al cantiere in oggetto che ricade integralmente all'interno di aree demaniali in concessione a terzi. L'unica indicazione è desumibile dalla planimetria allegata - in formato A4 - al Piano di Sicurezza e Coordinamento (elaborato ES10a), che tuttavia non riporta quote di riferimento ovvero coordinate della poligonale di delimitazione dell'area di cantiere.

In occasione del sopralluogo eseguito presso le aree interessate dai lavori in data 22/06/2016 è stato rilevato che lo stato dei luoghi appare difforme da quanto riportato nei grafici di rilievo ed in particolare le aree di cantiere, sommariamente riportate nell'elaborato grafico allegato al PSC (ES10a), risultano attualmente impegnate da un capannone con profilati metallici tirantati a blocchi in cls posti in banchina, da una barcaporta in fase di manutenzione, da rifiuti e merci varie disposti alla rinfusa in banchina. Inoltre parte della banchina risultava impegnata dall'ormeggio di un pontone.

Per quanto sopra, tenuto conto che l'aumento o la riduzione delle aree di cantiere a terra impegnate dai lavori su proposta delle imprese concorrenti verrà valutato in sede di offerta (rif. Sub-criterio A.2 e Criterio C), si chiede:

- 1) di poter conoscere la perimetrazione delle aree a terra individuate nel progetto a base d'appalto ai fini della gestione delle interferenze, nonché l'area di rispetto posta a ridosso della suddetta perimetrazione, tenuto conto che in adiacenza all'area di cantiere si svolgono attività con elevati profili di rischio per i lavoratori e di interferenze;
- 2) considerando che non sono desumibili dagli elaborati e dal computo estimativo indicazioni circa il conferimento a discarica dei rifiuti sulla banchina e sulla demolizione dei massi in c.a., si chiede di voler fornire chiarimenti in merito;
- 3) di poter conoscere se l'intera banchina oggetto di intervento è attualmente inibita all'ormeggio e se durante i lavori sarà necessario prevedere una parte di banchina disponibile per ormeggio di mezzi esterni al cantiere;
- 4) di poter conoscere l'esatto percorso carrabile e pedonale definito nel progetto a base di appalto per collegare l'accesso all'area del Cantiere del Mediterraneo con l'accesso al cantiere rappresentando se tale percorso è ad uso esclusivo del cantiere ovvero se è in uso promiscuo.

In particolare si richiede che vengano messe a disposizione specifiche indicazioni circa la posizione del varco di accesso al molo e la viabilità di raccordo a quella di cantiere nonché specifiche ed inequivocabili indicazioni sulle attività e sui flussi, al fine della determinazione e valutazione delle interferenze.

risposta n. 15: Il progetto prevede un'area di intervento di circa 3300 mq, che si sviluppa su un fronte banchina di circa 290 ml. L'area di cantiere necessaria per l'esecuzione dei lavori dovrà essere adeguata alle attrezzature, manodopera e organizzazione del cantiere che il concorrente intende utilizzare, nel rispetto della sicurezza delle proprie maestranze.

La dimensione di detta area a terra, i mezzi, gli apprestamenti di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori viene lasciata alla discrezionalità del concorrente, e proprio sulla base delle relative ottimizzazioni che la commissione confronterà le soluzioni fornite dai diversi concorrenti.

La banchina è attualmente in uso ad un Concessionario. La rimozione di rifiuti o altri materiali non prevista in progetto non rientra tra gli oneri dell'Impresa.

Tutta l'area necessaria a terra e/o a mare per l'esecuzione dei lavori verrà resa disponibile all'atto della consegna dei lavori, libera da persone e cose.

Nelle aree esterne al cantiere si svolgono attività del Concessionario, che potranno interferire con le attività del concorrente per l'entrata e l'uscita dei mezzi e del personale dal cantiere in quanto la relativa viabilità è promiscua.

Al concorrente viene richiesto di proporre delle soluzioni atte a minimizzare le interferenze nei confronti delle attività portuali esistenti, con particolare riguardo alla viabilità esterna al cantiere, organizzando a tal fine gli approvvigionamenti e le lavorazioni, ed è proprio sulla base di tale organizzazione che la commissione confronterà le soluzioni fornite dai diversi concorrenti.

Si allega la planimetria di progetto riportante quanto richiesto.

quesito n. 16: Il disciplinare di gara a pag. 13 e pag. 14 — Criterio D “Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori” evidenzia che il varco di accesso al cantiere, posto all'interno di un'area in concessione alla Cantieri del Mediterraneo), permetterà il transito unicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00.

Tanto premesso si richiede se tali orari limitano unicamente la possibilità di accedere al cantiere o vincolano anche gli orari di lavoro del personale già presente all'interno delle aree di intervento e se sono previste deroghe a tali orari sulla base di eventuali specifici accordi con il concessionario e le modalità di accesso a tali accordi al fine di non condizionare la *par condicio*.

Infine si chiede di ricevere indicazioni sulle eventuali procedure di controllo poste in essere al varco di accesso del Concessionario con specifica indicazione delle procedure cui dovrà attenersi il concorrente aggiudicatario, delle comunicazioni ed autorizzazioni di cui dovrà munirsi, della disciplina di accesso alle aree di cantiere (al fine sempre di valutare eventuali interferenze).

risposta n. 16: Gli orari richiamati si riferiscono esclusivamente al transito in entrata ed in uscita dei mezzi e del personale dal cantiere. Questa amministrazione non prevede oneri aggiuntivi per diversi accordi con il Concessionario e comunque nessuna offerta tempo potrà essere considerata valida se riferita a orari diversi da quelli prescritti.

quesito n. 17: Il disciplinare di gara a pag. 13 - Criterio C prevede, quali parametri di valutazione per l'offerta tecnica proposte migliorative mirate a garantire la massima sicurezza dei lavoratori presenti “nell'area portuale” e non solo nell'area di cantiere mentre a pag. 9 — Subcriterio A2 si rappresenta che “*particolare attenzione dovrà essere posta relativamente alla sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere dei lavori in argomento nei confronti del complesso contesto industriale produttivo portuale in cui è inserita l'area di intervento*”.

Considerato che il progetto definitivo a base di gara non fornisce indicazioni circa il piano di gestione delle misure di sicurezza utilizzato dal concessionario nell'ambito delle proprie attività (sia ordinarie che straordinarie), né dei concessionari delle aree prospicienti la darsena bacini, si chiede di voler chiarire su quali parametri la Commissione Giudicatrice valuterà gli aspetti connessi alla gestione della sicurezza e delle interferenze.

Inoltre in merito al sub-criterio A2 che chiede “*proposte migliorative per la soluzione delle interferenze nei confronti delle attività portuali esistenti*”, si chiede di voler indicare dettagliatamente le attività nei confronti delle quali occorre effettuare tali valutazioni ed i relativi soggetti imprenditoriali che le svolgono.

risposta n. 17: In occasione del sopralluogo obbligatorio, il Concorrente ha modo di prendere visione di quelle che sono le attività che si possono svolgere in un cantiere navale quale quello in concessione ai Cantieri del Mediterraneo comunque, non si prevedono lavorazioni del Concessionario a ridosso dell'area di cantiere, pertanto si rimanda a quanto già riportato nei punti precedenti.

quesito n. 18: In relazione al criterio B “soluzioni migliorative rispetto al progetto definitivo — valore progettuale e tecnico” si rappresenta quanto segue.

Il dimensionamento delle opere è stato effettuato. nel progetto definitivo, sulla scorta di alcune indagini geotecniche eseguite sulle aree oggetto dei lavori, di cui si riportano le stratigrafie e su prove SPT “eseguite in zone limitrofe”.

In particolare a pag. 6 dell'elaborato ES05 è riportato: “si fa riferimento ai dati in nostro possesso di prove penetrometriche dinamiche tipo SPT, le quali hanno fatto registrare un numero di colpi N che aumenta proporzionalmente con la profondità, con ciò denotandosi un progressivo addensamento dei terreni da cui si deduce in base alla ben nota correlazione proposta da De Mello (1971), corrispondono angoli di attrito generalmente intorno a 40°, e comunque mai inferiori a 35°.

Considerato che i parametri geotecnici di riferimento utilizzati per la verifica della struttura discendono dai risultati delle prove SPT, si chiede di voler integrare i dati di progetto con i risultati e l'ubicazione di tali prove citate nel progetto definitivo.

risposta n. 18: I dati geotecnici assunti dal progettista riportati alla pag. 6 dell'elaborato ES.05 sono confermati al capitolo 8. “VERIFICHE BANCHINA” dello stesso elaborato.

Il concorrente se lo ritiene necessario può prevedere nella propria offerta l'esecuzione di indagini integrative.

quesito n. 19: I grafici di progetto identificano, in sezione, una struttura di banchina esistente con una tipologia diversa da quella (a massi sovrapposti) riportata nelle relazioni strutturali.

In ogni caso non è riportata la dimensione trasversale della banchina per cui non è possibile effettuare verifiche di stabilità in regime transitorio (ovvero per le attività in corso d'opera) anche ai fini della sicurezza. Inoltre non sono riportate le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo dell'esistente banchina.

Si chiede di integrare i suddetti dati e fornire i chiarimenti richiesti.

risposta n. 19: I grafici di progetto e la relazione generale riproducono la struttura della banchina esistente.

Il paramento della banchina esistente risulta costituito sul fronte in muratura di pietra lavica, e posteriormente in muratura di materiale di natura varia. La muratura di banchina oltre a presente uno spessore variabile sia lungo lo sviluppo longitudinale della banchina che in sezione. Infatti detto spessore si riduce con l'altezza della banchina, in particolare in

corrispondenza del piede della banchina la larghezza massima risulta di 3,50 m mentre in testa la larghezza minima risulta di un metro.

quesito n. 20: Il disciplinare di gara:

- a pag. 8 ed a pag. 9 prevede che in relazione alle modifiche proposte dai concorrenti nell'ambito dell'offerta tecnica non saranno accettate modifiche sostanziali che stravolgono i contenuti del progetto definitivo, sia in termini di contenuti tecnici che economici”.
- a pag. 10 prevede che " le scelte derivanti dall 'approfondimento di ciascun calcolo devono, in ogni caso, essere in linea con le previsioni del progetto definitivo, non snaturare la qualità delle lavorazioni previste e non alterare il costo finale del prezzo a corpo dell 'opera ” e che, nell'ambito delle modifiche da apportare al Capitolato Speciale d'Appalto, è possibile "dettagliare meglio o aggiungere le modalità esecutive di alcune lavorazioni, senza alterarne qualità e tipologia, salvo che per recepire i contenuti tecnici (in termini di qualità dei materiali e modalità esecutive) delle proposte migliorative presentate dall 'impresa.

La relazione di calcolo allegata al progetto definitivo (elab. ESO5) prevede che l'opera, a seguito dell'esecuzione degli interventi previsti in progetto (esecuzione di micropali d: 250 mm L=18 m e micropali valvolati d:150 mm L=14 m) venga verificata come struttura a gravità di larghezza 6 m. con terreno consolidato retrostante la banchina caratterizzato da un angolo di attrito pari a 40° e peso specifico pari a 2000 kg/m³ senza considerare il contributo della paratia di micropali d:250 mm previsti a rivestimento della banchina.

Inoltre il progetto definitivo rappresenta di aver valutato anche soluzioni strutturali alternative che sono state ritenute meno preferibili sulla base di considerazione in ordine all'eseguitabilità di tali opere.

Tanto premesso, si chiede se le indicazioni fornite dalla lettera di invito escludano la possibilità di proporre tipologie strutturali diverse da quelle adottate nel progetto a base di appalto ed in particolare se si è vincolati a considerare l'opera come una struttura a gravità (così come riportato negli elaborati di calcolo) che non tiene conto del contributo della paratia prevista in adiacenza alla banchina.

Inoltre considerato che gli interventi previsti in progetto comportano un ampliamento di 80 cm del ciglio di banchina rispetto all'allineamento teorico di rilievo (rappresentato da una spezzata su 4 vertici), si chiede se tale parametro sia vincolante nell'ambito della valutazione delle soluzioni migliorative proposte o se è possibile proporre soluzioni che comportino un ampliamento del ciglio banchina di dimensioni diverse, come peraltro eseguito su altre banchine del porto di Napoli.

risposta n. 20: I Concorrenti possono proporre variazioni migliorative, indispensabili o semplicemente utili sotto l'aspetto tecnico, con il limite intrinseco consistente nel divieto di alterare i caratteri essenziali della prestazione oggetto del contratto, in maniera da non modificare i profili strutturali, qualitativi o funzionali dell'opera, come definiti nel progetto posto a base di gara.

In altre parole, sono sempre ammissibili variazioni migliorative non essenziali del progetto posto a base di gara, ossia tutte quelle variazioni migliorative che non si traducano in uno

stravolgimento dell'oggetto del contratto, attraverso una sua diversa ideazione che si ponga come del tutto alternativa rispetto al disegno progettuale originario.

Diversamente, il concorrente è libero di utilizzare le metodologie di calcolo che ritiene più opportune, così come le ipotesi formulate dal Progettista, siano esse o meno prudenziali, rientrano nella libertà professionale dello stesso.

quesito n. 21: A pagina 6 della lettera di invito vengono precisati i documenti che devono essere contenuti nella busta "B" - offerta tecnica" ed a pagina 14 è precisato il massimo numero di facciate per ciascuna relazione.

In particolare, per quanto concerne la relazione B (soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto definitivo - valore progettuale e tecnico" si precisa che questa dovrà essere composta da 20 facciate formato A4.

Alle pagine 10 e 11 della lettera di invito sono richiesti, oltre ai contenuti specifici della relazione in riferimento al subcriterio B1: 1) le modifiche al capitolato speciale d'appalto; 2) il computo metrico per raffronto; 3) organigramma, 4) cronoprogramma e PERT.

Per quanto sopra si chiede di voler chiarire se tali documenti devono essere prodotti come allegati e pertanto non rientrano nel computo delle venti facciate e non rientranti negli elaborati grafici (max 20 A1).

risposta n. 21: Tali documenti possono essere resi come allegati, si precisa che gli stessi non dovranno superare le 20 facciate formato A4, ognuno.

quesito 22: con riferimento al C.S.A. "1.9.3) Altre garanzie" L'Impresa appaltatrice, oltre ai depositi cauzionali di cui sopra, è obbligata a stipulare: Polizza assicurativa escutibile a prima richiesta, specifica per l'appalto, che tenga indenne l'Autorità Portuale di Napoli da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione.....

Si chiede di confermare se l'escutibilità A PRIMA RICHIESTA, sia un elemento essenziale di tale polizza oppure se si tratti di un mero refuso di stampa; facciamo notare al riguardo che le compagnie di assicurazione da noi contattate ritengono che, per questo tipo di polizza, l'escutibilità a prima richiesta non sia applicabile.

risposta 22 : Si conferma quanto riportato nel punto 2) della lettera di invito per cui, ai sensi dell'art. 75 comma 4) del D.lgs. 163/2006, "La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante"

quesito n. 23: - la lettera di invito prevede al punto 2) della documentazione da produrre nella busta A - Documentazione, che il partecipante produca una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006;

- il Capitolato speciale d'appalto all'art. 1.9.1 prevede che la fideiussione contenga un'esplicita clausola, da sottoporre a preventiva approvazione dell'Amministrazione, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione o altro soggetto di cui all'art. 107 del D.lgs 385/1993, si impegnano a versare l'importo della fideiussione alla Stazione Appaltante, secondo i tempi previsti dal D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezioni;

Si richiede di fornire opportuno chiarimento circa la tipologia di garanzia da prestare ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

risposta n. 23 : Si conferma quanto riportato nel punto 2) della lettera di invito per cui, ai sensi dell'art. 75 comma 4) del D.lgs. 163/2006, “La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”

quesito n. 24: In riferimento al punto 8) della lettera d'invito che richiede una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 445/2000 ... con la quale ... indica il nominativo del geologo e del topografo facente parte della compagine dei professionisti a cui verrà affidata la progettazione esecutiva. La mancata indicazione di tale figura professionale non rappresenta una mera irregolarità (pur se essenziale) della domanda di partecipazione, ma concreta piuttosto il difetto di un elemento essenziale dell'offerta il quale, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 46 del D.Lgs n. 163/2006, comporta l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ex art. 38 co. 2 bis e 46 D.Lgs. 163/06; impossibile il subappalto art. 91 co. 3 (C.S. sez. IV 21.04.2016 n. 1595).

Premesso che non possono essere richiesti in sede di invito ulteriori e/o diversi requisiti a quanto richiesto dal bando di gara.... Si richiede un chiarimento sulla figura del topografo ribadendo che le norme attuali non prevedono che tale figura tecnica debba far parte del qualificato gruppo di progettazione.

risposta n. 24: premesso che:

- Il Bando di gara in relazione ai requisiti di ordine tecnico – organizzativo ed economico-finanziario al punto 10.6.1 richiede una dichiarazione sostitutiva, ai sensi ai sensi del D.P.R. 445/2000, “di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-organizzativi, relativi alla categoria S.05 strutture € 338.811,72 oltre integrazione rilievi 7.060,54”;
- In fase di pre-gara è stato posto il **quesito n. 7**, con cui si chiedeva di “chiarire se deve essere associata in qualità di mandante una società che abbia effettuato rilievi per un importo minimo di € 7.060,54 o detta richiesta debba intendersi come refuso essendo attività subappaltabili”.

In data 29.10.2015, è stata pubblicata, sul sito di questa Autorità portuale la **risposta 7** con cui si evidenziava che: tale attività attiene all'integrazione dei rilievi topografici e rientra tra le prestazioni professionali. Il relativo onorario è stato valutato separatamente rispetto a quello attinente alla progettazione esecutiva in quanto, tale attività ai sensi del DM n. 143

del 31.10.2013 non è prevista nelle singole prestazioni afferenti la redazione del citato livello progettuale.... Tali servizi rientrano nella stessa categoria progettuale richiesta "categoria edilizia –strutture: ID S.05/S.06". Per cui, si era ritenuto che tale figura fosse individuata nella "compagine dei professionisti".

- l'art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/06 recita che "... tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista."
- il termine di consegna del progetto esecutivo è stabilito in 90 giorni naturali e consecutivi;

Si evidenzia, indipendentemente dalla forma contrattuale che il concorrente intende realizzare detta attività: associazione in ATI, subappalto necessario, progettista, la figura del topografo dovrà essere indicata in questa fase.

Infine con riferimento al punto 8) della lettera d'invito si evidenzia che "La mancata indicazione di tale figura professionale", per cui non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, si riferisce solo a quella del geologo (C.S. sez. IV 21.04.2016 n. 1595).

Q

quesito n. 25: Si chiede di chiarire se il numero massimo di allegati complessivi per tutte le relazioni (e non per ciascuna relazione) che il concorrente potrà inserire nella Busta B sia pari a 20 (in formato non superiore all'A1).

risposta n. 25: Il bando di gara fa riferimento ai soli elaborati grafici che per tutte le relazioni non devono essere in numero superiori a 20.

quesito n. 26: Con riferimento al punto 8 della Lettera di invito.... si richiede se sia possibile, in questa fase di gara, associare il geologo.

risposta n. 26: Si è possibile, in questa fase di gara, associare il geologo.

quesito n. 27: In riferimento al punto 8) della lettera d'invito ove viene richiesto il nominativo del Geologo e del Topografo o tecnico munito di attestato di formazione specifico.

- 1) Il tutto cosa significa? Che basta uno tra topografo o geologo? Oppure che bisogna indicare il nominativo sia del geologo sia il nominativo del topografo?
- 2) Cosa si intendete con attestato di formazione specifico?
- 3) Cosa si intende con la mancata indicazione di tale figura?

risposta n. 27: 1) E' necessario indicare il nominativo sia del geologo che il nominativo del topografo;

2) Attestato di frequenza di corsi di formazione professionali della durata di almeno 24 ore indirizzate alla specializzazione del rilievo plano-altimetrico con tecniche di misura ed

attività principali GPS in alternativa, autocertificazione della società con il quale si certifica l'esperienza acquisita nel rilievo con tecniche di misura GPS;

3) *“La mancata indicazione di tale figura professionale”*, per cui non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, si riferisce solo a quella del geologo (C.S. sez. IV 21.04.2016 n. 1595).

quesito n. 28: Con riferimento al SUB-CRITERIO B1 (Lettera di invito pag. 10):

- Si chiede se le modifiche al capitolato speciale di appalto (CSA) devono essere apportate in fase di offerta o devono essere semplicemente indicate in relazione e ufficializzate in fase di progettazione esecutiva. Qualora dovessero essere apportate in fase di offerta si può prevedere un elaborato a parte?
- Si chiede se il computo metrico per raffronto deve essere considerato un elaborato esterno alla relazione sul Criterio B e quindi ad essa allegato.
- Si chiede se l'elenco delle eventuali voci relative alle lavorazioni integrative derivanti dalle proposte migliorative sia un elaborato allegato alla relazione sul criterio B.
- Si chiede se l'organigramma, il cronoprogramma e il diagramma di PERT devono essere allegati alla relazione o sono compresi nelle 20 facciate disponibili.

risposta n. 28: Le modifiche che si ritiene necessario effettuare al capitolato speciale di appalto (CSA) devono essere apportate nella fase di offerta.

Tali documenti possono essere resi come allegati, si precisa che gli stessi non dovranno superare le 20 facciate formato A4, ognuno.

quesito n. 29: Con riferimento al SUB-CRITERIO B3 (Lettera di invito pag. 12):

1. Con riferimento all'Elaborato R09 - Indagini Ambientali del Progetto a Base Gara – si chiede di chiarire se i sondaggi per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti eseguiti dalla società NATURA siano stati realizzati a mare o in banchina;
2. Si chiede di chiarire a quale sistema di riferimento siano riferite le quote di prelievo dei campioni indicate nell'Elaborato R09, in particolare nella “Tab. 6.1 quadro sinottico dei risultati analitici” (piano banchina, fondale o l.m.m.)
3. Si chiede di chiarire dove sia indicato nel Computo Metrico Estimativo (elaborato ES07 del Progetto a base di gara) il trasporto a smaltimento del materiale proveniente dalla trivellazione dei pali del ciglio banchina per i primi 3 m di fondale, che la Relazione Generale (pag. 43 dell'elaborato ES01 del PBG) riferisce *“contenente sostanze pericolose”*

risposta n. 29:

1. I sondaggi eseguiti sono rappresentati nella fig. 1.1. di pag. 3 della relazione dove si può rilevare il relativo posizionamento a terra e/o a mare
2. Per i sondaggi a terra il riferimento è quota banchina. Per quelli a mare il fondale.
3. Il materiale trivellato proveniente dal fondo marino verrà trattato (voce n° 28 del computo). Il trasporto è previsto nella voce 30 dello stesso computo.

quesito n. 30: Si chiedono chiarimenti sulla relazione di cui al sub-criterio B1 - Progettazione Esecutiva - ovvero al punto Computo metrico per raffronto, la lettera di invito chiede di redigere un computo metrico di raffronto con le stesse modalità del computo metrico posto a

base di gara relativo a ciascuna variazioni e modifica tecnica migliorativa presentata. Si dovrà inoltre predisporre un elenco delle eventuali voci relative alle lavorazioni integrative e un sommario di raffronto. I tre elaborati avranno bisogno proprio per una lettura agevole un numero di pagine equivalenti al CME e all'elenco prezzi unitari posti a base di gara, pertanto si chiede se gli stessi rientrano nelle 20 facciate di formato A4 della relazione B, per come indicato a pag. 14 della lettera d'invito o se tali elaborati possono essere ad essa allegati e non contribuire alla determinazione delle 20 facciate complessive.

risposta n. 30: Tali documenti possono essere resi come allegati, si precisa che gli stessi non dovranno superare le 20 facciate formato A4, ognuno.

quesito n. 31: Si chiedono chiarimenti sulla relazione di cui al SUB Criterio B3) Qualità dei materiali e gestioni dei materiali di scavo.

La lettera di invito in merito alla descrizione del sistema qualità (pag. 12) richiede: "Il concorrente allegherà alla relazione illustrativa la raccolta dei moduli di verifica del sistema qualità prescelto mentre nella relazione, oltre a descrivere il sistema di qualità nel suo complesso, illustrerà l'uso degli stessi". E' opportuno chiarire se i moduli di verifica del sistema qualità vanno allegati e non conteggiati all'interno delle 20 pagine della relazione o sono da considerarsi inclusi nelle 20 pagine anche alla luce del fatto che normalmente tali moduli che non possono essere alterati da soli ammontano a 40 pagine.

risposta n. 31: Tali moduli possono essere resi come allegati.

IL Responsabile del procedimento

(Ing. Rosa PALMISANO)